DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI PROROGA DELLA PARTECIPAZIONE MILITARE ITALIANA A MISSIONI INTERNAZIONALI DI PACE

Art. 1

Proroga della partecipazione militare italiana a missioni internazionali di pace

Il termine previsto dall'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 7 gennaio 2000, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 marzo 2000, n. 44, relativo alla partecipazione di personale militare alle operazioni in Macedonia, in Albania, nei territori della ex Jugoslavia, a Hebron e in Kosovo, e' prorogato fino al 31 dicembre 2000. (2) Al personale di cui al comma 1 l'indennita' di missione prevista dal regio decreto 3 giugno 1926, n. 941, e' corrisposta nella misura del 90% per tutta la durata del periodo. Detta indennita' e' corrisposta dal 1o luglio al 31 dicembre 2000 in lire, sulla base dei cambi registrati nel periodo 1o dicembre 1999-1o maggio 2000. Salvo quanto previsto dal comma 2, al personale di cui al comma 1 si applicano le seguenti disposizioni:

a) l'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 21 aprile 1999, n. 110, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 giugno 1999, n. 186, al personale militare che partecipa alle operazioni in Macedonia ed in Albania;

b) gli articoli 3-bis, commi 3 e 4, 3-quater, commi 2 e 3, 3-quinquies, comma 2, 3-sexies, comma 2, e 3-septies del decreto-legge 28 gennaio 1999, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 marzo 1999, n. 77, al personale militare che partecipa alle missioni internazionali nei territori della ex Jugoslavia, in Albania ed a Hebron;

c) l'articolo 2, commi 2 e 2-bis, del decreto-legge 17 giugno 1999, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 1999, n. 269, al personale militare che partecipa alle operazioni in Kosovo ed in Macedonia. Per le finalita' e nei limiti temporali stabiliti dal comma 1, il Ministero della difesa e' autorizzato, in caso di necessita' ed urgenza, anche in deroga alle vigenti disposizioni di contabilita' generale dello Stato, a ricorrere ad acquisti e lavori da eseguire in economia, entro un limite complessivo di lire 40.000 milioni, a valere sullo stanziamento di cui all'articolo 4, comma 1, in relazione alle esigenze di costruzione di opere aggiuntive e di acquisizione dei relativi apparati di comunicazione, presso gli aeroporti di Dakovica e di Pristina, per le attivita' aeree del settore di competenza italiano, di realizzazione di interventi infrastrutturali fissi e mobili, nonche' per gli interventi diretti all'elevazione della qualita' della vita a favore dei contingenti italiani impiegati nell'area balcanica.

Versione in vigore dal 2 marzo 2001, non più in vigore dal 9 ottobre 2010 · versione 2

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Disposizioni urgenti in materia di proroga della partecipazione militare italiana a missioni internazionali di pace
Estremi	Decreto-legge 19 giugno 2000, n. 163
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 20 giugno 2000

NOTE DI AGGIORNAMENTO

(2) Il D.L. 29 dicembre 2000, n. 393, convertito con modificazioni dalla L. 28 febbraio 2001, n. 27, ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che " Il termine previsto dall'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 19 giugno 2000, n. 163, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2000, n. 228, relativo alla partecipazione di personale militare e civile alle operazioni in Macedonia, in Albania, nei territori della ex Jugoslavia, in Kosovo ed a Hebron, e' prorogato fino al 30 giugno 2001."

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 29 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/disposizioni-urgenti-in-materia-di-proroga-della-partecipazione/art-1-proroga-della-partecipazione-militare-italiana-a-missioni/versione/2

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it